Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 20 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato. Pag. 1066

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1969, n. 13.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 . . Pag. 1067

LEGGE 31 gennaio 1969, n. 14.
Finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio . . . . Pag. 1067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del «Mezzo anfibio HC 9801» . . . Pag. 1068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1968.
Nomina del consigliere delegato dell'ente autonomo «Volturno», di Napoli . . . . . Pag. 1068

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969.
Scioglimento del consiglio comunale di S. Cesario di Lecce . . . . Pag. 1068

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.
Istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria in San Josè (U.S.A.) . . . . Pag. 1069

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1969.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pavia . . . . Pag. 1069

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . . Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . . Pag. 1070

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1070

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1070

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Montorso Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1070

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1071

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 1071

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 1071

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1071

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di quaranta società cooperative . . . . . Pag. 1071

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 1072

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico . . . Pag. 1072

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano Alpone Pag. 1073

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Aterno, Tavo e Raiale con sede a L'Aquila Pag. 1073

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq. 880 nel comune di Città della Pieve Pag. 1073

Ministero della sanità: Conferimento di benemerenze sanitarie . Pag. 1073

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1967 al 31 luglio 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 251/67 e n. 292/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07 della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 1073

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico), dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. Pag. 1081

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano . . . Pag. 1087

Ministero dell'interno: Concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto dei servizi antincendi . . Pag. 1092

Ministero della sanità: Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità . . . . . Pag. 1095

Ufficio veterinario provinciale di Salerno:

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno Pag. 1095

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Salerno. Pag. 1096

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 46 DEL 20 FEBBRAIO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Fabbrica Milanese Imbottigliamento Bevande Gassate - FAMIB, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1969. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma di credito fondiario:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 3 febbraio 1969. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 3 al 6 febbraio 1969. — **Cassa di Risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 3 febbraio 1969. — **Lanerossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1969. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1969. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1969. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico in Roma:** Obbligazioni ENI 1966 6 % sorteggiate il 5 febbraio 1969. — **Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1969. — **San Marco, società per azioni, in Nervesa della Battaglia (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1969. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1969. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1969. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1969. — **Istituto di credito fondiario della Liguria - Ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie 5 %, sorteggiate il 3 febbraio 1969. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie e obbligazioni OO. PP. sorteggiate dal 3 al 7 febbraio 1969. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 6,50 % 1959-1979 sorteggiate l'11 febbraio 1969. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 7 febbraio 1969. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1969. — **Istituto di credito fondiario della regione marchigiana - Ente morale, in Ancona:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 1° febbraio 1969. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1969. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna - Sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1969. — **Italsider, società per azioni, in Genova:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Istituto bancario San Paolo di Torino: Istituto di credito di diritto pubblico - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie e obbligazioni della Sezione autonoma opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1954-1969 sorteggiate il 4 febbraio 1969.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1969, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Giuseppe Caron, Senatore della Repubblica, dalla carica di Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

Con altro decreto in data 14 febbraio 1969, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, l'on. Franco Malfatti, Deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

(1625)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1969, n. 13.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza.

Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanità con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è sostituito dai seguenti:

« Nei posti di confine, porto e aeroporto, nei quali le esigenze del servizio non giustificano, per la limitata entità del traffico o per il suo carattere stagionale, la costituzione di appositi uffici, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale ovvero, sotto la sua vigilanza, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati dal Ministero della sanità.

Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanità, d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a *tutti gli effetti*, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare.

La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI — NENNI — COLOMBO E. — REALE — MARIOTTI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 31 gennaio 1969, n. 14.

Finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono indetti il secondo censimento generale della agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

Il secondo censimento dell'agricoltura avrà luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento della industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.

Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui allo articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con le modalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — GAVA
COLOMBO E. — PRETI —
VALSECCHI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del « Mezzo anfibio HC 9801 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina Militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il « Mezzo anfibio HC 9801 » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 5 novembre 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 239

(1093)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1968.

Nomina del consigliere delegato dell'ente autonomo « Volturno », di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'ente autonomo « Volturno » in Napoli;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1963, n. 333/E, con il quale sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo suddetto per la durata di un triennio, i signori gr. uff. Renato Barendson, prof. Enzo Carlevaro e dott. Luigi Gentile;

Visto il decreto presidenziale 23 ottobre 1963, con il quale il gr. uff. Renato Barendson è stato nominato per lo stesso periodo consigliere delegato del suddetto ente autonomo;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 1968, n. 333/E, con il quale l'ing. Domenico Foglia è stato nominato consigliere d'amministrazione del ripetuto ente autonomo in sostituzione del gr. uff. Renato Barendson deceduto il 24 luglio 1968;

Atteso che occorre altresì procedere alla nomina del consigliere delegato dell'ente autonomo in questione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

L'ing. Domenico Foglia è nominato consigliere delegato dell'ente autonomo « Volturno », in Napoli, in sostituzione del gr. uff. Renato Barendson deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1968

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO —
ANDREOTTI — NATALI —
BOSCO — SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 382

(1026)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Cesario di Lecce.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di S. Cesario di Lecce conseguì la maggioranza dei seggi 14 sui 20 assegnati al comune, una lista costituita da candidati appartenenti a diverse correnti politiche.

Successivamente, però, si verificarono in seno a tale raggruppamento aspri dissensi che portarono 6 componenti di questo (fra cui alcuni assessori) a schierarsi all'opposizione, riducendo così il numero di coloro che appoggiavano l'amministrazione in carica a soli 8 elementi.

Si venne, pertanto, a determinare in quell'amministrazione una situazione di crisi che sin dall'inizio si appalesò di difficile soluzione, non apparendo possibile alcuna concreta intesa fra le varie correnti per la formazione di una nuova, diversa maggioranza.

Ovvia conseguenza di questo stato di cose fu che il bilancio di previsione per il 1968, portato all'esame del consiglio nella seduta del 30 luglio u. s., venne respinto con 9 voti contrari e 6 favorevoli su 15 votanti.

Trascorso qualche tempo senza che l'amministrazione assumesse nuove iniziative al riguardo, il prefetto, ritenuto che ogni ulteriore indugio nell'adempimento del suddetto obbligo di legge comportasse inevitabilmente gravi pregiudizi per gli interessi del civico ente, dispose all'uopo la convocazione di ufficio del consiglio comunale per i giorni 12 e 16 settembre u. s. Nel relativo decreto, fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva espressa la formale diffida a provvedere all'approvazione del bilancio a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nonostante la diffida il consiglio comunale, nella seduta di prima convocazione del 12 settembre, respinse nuovamente il bilancio con 11 voti contrari e 7 favorevoli su 18 votanti.

Atteso tale negativo risultato il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del 1915, lo scioglimento del suddetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma del menzionato art. 105 del 1923.

Da quanto precede si rileva che il consiglio comunale di S. Cesario di Lecce è rimasto persistentemente carente, ad onta della formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento stesso dell'amministrazione.

Considerato, peraltro, che l'eventuale intervento sostitutivo al riguardo non sarebbe sufficiente ad assicurare la ripresa funzionale degli organi ordinari, non potendo esso operare risolutivamente sulle cause della crisi, originata dall'irrigidimento delle varie correnti consiliari su posizioni di assoluta intransigenza, che — secondo quanto accertato dal prefetto — impedisce la costituzione di una nuova amministrazione espressa da una diversa maggioranza, si ritiene che nella specie non vi sia alternativa al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 novembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Cesario di Lecce ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Renato Cupri, funzionario di prefettura.

Roma, addì 6 febbraio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di S. Cesario di Lecce ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1968, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 novembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Cesario di Lecce è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Cupri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(1482)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.

Istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria in San Josè (U.S.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in San Josè (U.S.A.) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Francisco e con la seguente circoscrizione territoriale: la contea di Santa Clara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Registro n. 279, *foglio n.* 147

(1175)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 19 aprile 1968, n. 8206/67, con il quale l'amministrazione provinciale di Pavia ha approvato la classifica tra le provinciali della strada comunale « Bralello-Barostro-Cencerate-Pianostano » che si diparte dalla strada provinciale « Brallo-Colletta-Giovà » alla progressiva chilometrica 0+700 in località Bralello, e collegando le frazioni di Valformosa, Barostro e Cencerate termina a Pianostano sulla strada provinciale « Varzi-Casanova-Casale Staffora-Pei », della lunghezza di km. 10+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 19 novembre 1968, n. 1494, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4/*d* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 10 + 000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969 il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.344.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1036)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969 il comune di Cerami (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.876.820 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1037)

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1969 il comune di Gravina di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1038)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione de' bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969 la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.570.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1034)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1969 la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 743.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1035)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.549.555 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1047)

Autorizzazione al cómune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.235.240 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1040)

Autorizzazione al comune di Montorso Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Montorso Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1041)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.864.485 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1042)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.181.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1043)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.578.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1044)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969 il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.920.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1045)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.522.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 11.

(1046)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.627.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1048)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.428.639 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1049)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Rotzo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.327.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1050)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969 il comune di Civitacastellana (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1039)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quaranta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 dicembre 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edilizia C.E.S.A.R., con sede in Frosinone, costituita per rogito Marini in data 14 dicembre 1963, repertorio 16641;

2) edilizia Civilgenio, con sede in Frosinone, costituita per rogito Federici in data 21 dicembre 1953, repertorio 8476;

3) edilizia « Audax », con sede in Frosinone, costituita per rogito Chiappini in data 20 dicembre 1961, repertorio 10204;

4) agricola Santa Cecilia, con sede in Tecchiena di Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 19 agosto 1961, repertorio 14234;

5) edilizia Nuova Alatri, con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 16 giugno 1963, repertorio 15262;

6) edilizia « La Navicella », con sede in Anagni (Frosinone), costituita per rogito Maio in data 28 gennaio 1965, repertorio 16149;

7) edilizia « S. Giacomo », con sede in Anagni (Frosinone), costituita per rogito Maio in data 12 marzo 1965, repertorio 16418;

8) edilizia « Tetti Rossi », con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Verde in data 26 novembre 1963, repertorio 5321;

9) « Vampa », con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 12 marzo 1964, repertorio 35033;

10) edilizia « Libertas », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 18 marzo 1958, repertorio 53557;

11) Edil-Cope, con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito Lombardi in data 14 marzo 1960, repertorio 13611;

12) agricola « Giuseppe Mazzini », con sede in Ielsi (Campobasso), costituita per rogito Petrone in data 7 aprile 1954, repertorio 201;

13) agricola di Portocannone « C.A.P. », con sede in Pietrocannone (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 27 gennaio 1959, repertorio 25465;

14) di produzione e lavoro S. Benedetto in Perillis, con sede in S. Benedetto in Perillis (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 20 febbraio 1962, repertorio 45082;

15) « A.C.L.I. » già « La Molisana », con sede in S. Martino in Pensilis (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 13 gennaio 1955, repertorio 15649;

16) edilizia « S. Timoteo », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 24 settembre 1960, repertorio 28115;

17) edilizia « Finanze », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 25 ottobre 1952, repertorio 4346;

18) edilizia « Mimosa », con sede in Rieti, costituita per rogito Gianfelice in data 30 maggio 1956, repertorio 3457;

19) edilizia « Casa Giardino », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 14 agosto 1956, repertorio 10076;

20) edilizia « Aldebaran », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 10 aprile 1957, repertorio 10936;

21) edilizia « Lo Studio », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 11 giugno 1955, repertorio 8571;

22) edilizia « Il Tetto », con sede in Rieti, costituita per rogito Gianfelice in data 30 luglio 1952, repertorio 814;

23) edilizia « Aquila », con sede in Rieti, costituita per rogito Paolantonio in data 25 febbraio 1954, repertorio 948;

24) edilizia « Dolce casa », con sede in Rieti, costituita per rogito Paolantonio in data 24 febbraio 1957, repertorio 6051;

25) edilizia « Sole », con sede in Rieti, costituita per rogito Paolantonio in data 2 marzo 1956, repertorio 3929;

26) agricola e di consumo « Libertà e Lavoro », con sede in Poggio Nativo (Rieti), costituita per rogito Guadagni in data 13 maggio 1945, repertorio 10534;

27) agraria di lavoro, produzione e consumo « Vincenzo Cerquetani », con sede in Selci Sabino (Rieti), costituita per rogito Colalelli in data 21 aprile 1945, repertorio 2806;

28) edilizia « Rondine-Ciampino », con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 3 giugno 1963, repertorio 32589;

29) edilizia « S. Chiara 1965 », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 29 settembre 1965, repertorio 26778;

30) edilizia « Angeli Custodi », con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 17 ottobre 1963, repertorio 45647;

31) edilizia « Corte Marina », con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 22 ottobre 1963, repertorio 193715;

32) edilizia fra dipendenti statali « Maslina », con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 15 marzo 1963, repertorio 12740;

33) edilizia « Asterisco », con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 7 novembre 1963, repertorio 114552;

34) edilizia « Le Zolle », con sede in Roma, costituita per rogito Torina in data 20 maggio 1965, repertorio 15496;

35) edilizia « A.C.L.I. - Don Bosco n. 4 », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 3 aprile 1964, repertorio 115115;

36) edilizia « Pro-S. Stefano », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 23 dicembre 1963, repertorio 113490;

37) edilizia « S.I.L.P. - Roma 37 », con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 10 gennaio 1954, repertorio 65473;

38) edilizia « Sole di Acilia », con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 22 ottobre 1963, repertorio 489223;

39) edilizia « S. Critosforo », con sede in Ciampino di Marino (Roma), costituita per rogito Badia in data 9 settembre 1964, repertorio 19525;

40) edilizia Domus, con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 20 febbraio 1950, repertorio 2039.

(1116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 19 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,05	627,85	627,85	627,70	627,75	—	628 —	627,70	626,30	627,50
$ Can.	582,50	584,05	583,50	583,50	583,10	—	584 —	583,50	582,95	583,50
Fr. Sv.	144,58	145,13	145,12	145,12	145,10	—	145,18	145,12	144,75	145,05
Kr. D.	83,11	83,25	83,40	83,40	83,35	—	83,42	83,40	83,19	83,25
Kr. N.	87,52	87,80	87,85	87,825	87,75	—	87,8550	87,825	87,63	87,75
Kr. Sv.	120,88	121,35	121,38	121,30	121,15	—	121,35	121,30	121,05	121,10
Fol	172,51	173,18	173,15	173,16	172,90	—	173,20	173,16	172,66	173,05
Fr B.	12,46	12,505	12,5150	12,5095	12,49	—	12,515	12,5095	12,47	12,50
Franco francese	126,28	126,78	126,77	126,65	126,70	—	126,77	126,65	126,43	126,65
Lst	1498,25	1501,60	1501,75	1501,50	1500,25	—	1502,35	1501,50	1498,50	1500,50
Dm. occ.	155,56	156,07	156,12	156,035	156,05	—	155,90	156,035	155,68	155,95
Scell. Austr.	24,15	24,21	24,24	24,24	24,20	—	22,24	24,24	24,18	24,22
Escudo Port.	21,98	22 —	22,05	22,01	22 —	—	21,97	22,01	21,99	22 —
Peseta Sp.	8,97	9 —	9,01	9 —	9 —	—	9,005	9 —	8,98	8,98

Media dei titoli del 19 febbraio 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,225
» 5 % (Ricostruzione)	97,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,425
» 5 % (Beni Esteri)	95,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,35
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	627,85
1 Dollaro canadese	583,75
1 Franco svizzero	145,15
1 Corona danese	83,41
1 Corona norvegese	87,84
1 Corona svedese	121,325
1 Fiorino olandese	173,18
1 Franco belga	12,512
1 Franco francese	126,76
1 Lira sterlina	1501,925
1 Marco germanico	155,967
1 Scellino austriaco	24,24
1 Escudo Port.	21,99
1 Peseta Sp.	9,002

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 8

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	283.617	Beneficio parrocchiale di S. Pietro e Paolo in Pisticci (Matera)	5.000

Roma, addì 22 gennaio 1969

(811)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano Alpone

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 novembre 1968, registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 1969 al registro n. 2, foglio n. 89, sono state respinte le opposizioni, avverso la domanda 24 maggio 1966 di ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano Alpone, presentate dai consorzi di miglioramento fondiario Fossa Serega, irrigazione di Alberedo d'Adige, Miega Caselle e Valli d'Alberedo d'Adige, ed è stato disposto l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano Alpone con l'aggregazione di una zona di Ha. 7.437.10.16, ricadente nel territorio dei comuni di Alberedo d'Adige, Bonavigo, Cologna Veneta, Minerbe, Pressana, Veronella e Zimella, in provincia di Verona, nonchè Lonigo, in provincia di Vicenza.

(1216)

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Aterno, Tavo e Raiale con sede a L'Aquila.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 62683 in data 15 gennaio 1969, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Aterno, Tavo e Raiale con sede a L'Aquila, deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 13 luglio 1968.

(1079)

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq. 880 nel comune di Città della Pieve.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze 4 dicembre 1968, n. 2566, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 880 sito in comune di Città della Pieve, riportato al catasto del comune di Città della Pieve, alla particella 2-*b* del foglio 63.

(1078)

MINISTERO DELLA SANITA

Conferimento di benemerenze sanitarie

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1968, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie *« Ai benemeriti della salute pubblica »*:

Medaglia d'oro

Marino dott. Biagio (alla memoria);
D'Ambrosio prof. dott. Giovanni, maggiore generale medico;
Melchionda dott. Evelino, maggiore generale medico;
Lettieri dott. Carmelo, colonnello medico.

Medaglia di bronzo

Accardo Palumbo dott. Matteo;
De Matteis dott. Pietro;
Fontana dott. Antonino;
Grimaldi dott. Giuseppe;
Ingrassia dott. Antonino;
Lorini dott. Giovanni;
Parisi Asaro dott. Luigi.

(1207)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1967 al 31 luglio 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 251/67 e n. 292/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07 della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° luglio 1967 al 13 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:	
		- di orzo:	
	19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	—
	20	- - altre	2,399
		- di avena:	
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3,901
	24	- - altre	2,456
11.01-E		Farine di cereali, altre:	
		- di granturco:	
	31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso	—
	32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 % in peso	—
	34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso . . .	2,903
	ex 42	- di miglio	2,34
	44	- di sorgo o di durra	2,794

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:	
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, schiacciati (compresi i fiocchi):	
		I. di frumento:	
	026 002	- cereali mondati	5,125
	030 004	- cereali perlati	6,165
	031 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	4,367
		- fiocchi:	
	033 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	—
	036 019	- - altri	4,367
		II. di segala:	
		- semole e semolini:	
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	—
	039	- - altri	3,521
	040	- cereali mondati	4,132
	042	- cereali perlati	4,971
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	3,521
		- fiocchi:	
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	—
	048	- - altri	3,521
		III. di altri cereali:	
		a. fiocchi di orzo e di avena:	
		- di orzo:	
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	—
	052	- - altri	2,399
		- di avena:	
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	—
	056	- - altri	2,456
		b. altri:	
		- semole e semolini:	
		- - di orzo:	
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	—
	061	- - - altri	2,399
		- - di avena:	
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	—
	063	- - - altri	2,456
	ex 070	- - di miglio	2,34
	072	- - di sorgo o di durra	2,794

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 (segue)		- di cereali perlati:	
		- - di orzo:	
	ex 049	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	—
	ex 049	- - - altri	4,116
	087	- - di avena	3,468
	088	- - di granturco	4,099
	ex 090	- - di miglio	3,303
	092	- - di sorgo o di durra	3,944
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:	
	051	- - di orzo	2,399
	098	- - di avena	2,456
	099	- - di granturco	2,903
	ex 101	- - di miglio	2,34
	103	- - di sorgo o di durra	2,794
		- fiocchi:	
		- - altri:	
	122	- - - di granturco	2,903
	124	- - - di miglio o di panico	2,34
	126	- - - di sorgo o di durra	2,794
11.06		B. germi di cereali, anche sfarinati:	
	ex 131 132	- di frumento	1,07
	ex 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	0,716
11.07		Malto, anche torrefatto:	
		- non torrefatto:	
		- - di frumento:	
	15	- - - presentato sotto forma di farina	7,62
	18	- - - altro	5,694
		- - di orzo:	
	21	- - - presentato sotto forma di farina	4,187
	24	- - - altro	3,128
		- - altro:	
	27	- - - presentato sotto forma di farina	4,187
	39	- - - non nominato	3,128
		- torrefatto:	
	09	- - di frumento	6.636
	10	- - di orzo	3,646
	13	- - altro	3,646

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.08-A		Amidi e fecole:	
	01	I. amido di granturco	1,301
		II. fecola di patate:	
	03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	0,818
	07	- altra	0,818
		IV. altri:	
		- di cereali:	
	09	- - di frumento	1,415
	12	- - altri	1,301
	16	- non nominati	1,301
ex 17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:	
	23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,527
	24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	1,171
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali:	
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:	
		I. di cereali:	
		- di granturco o di riso:	
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	0,79
		- - altri:	
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,79
	10 27 34	- - - non nominati	0,79
		- di altri cereali:	
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato atraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,79
	03 38	- - altri	0,79
		B. altri:	
		I. di cereali:	
	45	- di granturo o di riso	0,79
		- di altri cereali:	
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,79
	48	- - altri	0,79

Periodo dal 14 *luglio* 1967 *al* 31 *luglio* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01-C		**Farine** d'orzo o d'avena:	
		- di orzo:	
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:	
	ex 19	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale a 1,1 % in peso	3,811
	ex 19	- - - altra	2,399
	20	- - altre	2,399
		- di avena:	
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:	
	ex 23	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale al 2,2 % in peso	3,901
	ex 23	- - - altra	2,456
	24	- - altre	2,456
11.01-E		**Farine** di cereali, altre:	
		- di granturco:	
		- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso:	
	ex 31 ex 36	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1 % in peso	4,611
	ex 31 ex 36	- - - altra	2,903
	32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 % in peso	3,244
	34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	2,903
	ex 42	- di miglio	2,340
	44	- di sorgo o di durra	2,794
11.02		**Semole**, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:	
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, schiacciati (compresi i fiocchi):	
		I. di frumento:	
	026 002	- cereali mondati	4,367
	030 004	- cereali perlati	4,367
	031 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	4,367
		- fiocchi:	
	033 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4,367
	036 019	- - altri	4,367
		II. di segala:	
		- semole e semolini:	
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3,521
	039	- - altri	3,521
	040	- cereali mondati	3 521
	042	- cereali perlati	3,521
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	3,521

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 (segue)		- fiocchi:	
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3,521
	048	- - altri	3,521
		III. di altri cereali:	
		a. fiocchi di orzo e di avena:	
		- di orzo:	
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca è inferiore o uguale al 2% in peso:	
	ex 050	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1,1% in peso	2,399
	ex 050	- - - altri	2,399
	052	- - altri	2,399
		di avena:	
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:	
	ex 054	- - - di un tenore in volumi inferiore allo 0,1%	4,816
	ex 054	- - - di un tenore in volumi uguale o superiore allo 0,1% ed inferiore all'1,5%	3,612
	ex 054	- - - altri	2,456
	056	- - altri	2,456
		b. altri:	
		- semole e semolini:	
		- - di orzo:	
		- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:	
	ex 059	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1,1% in peso	4,234
	ex 059	- - - - altri	2,399
	061	- - - altri	2,399
		- - di avena:	
		- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:	
	ex 062	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale al 2,2% in peso	4,334
	ex 062	- - - - altri	2,456
	063	- - - altri	2,456
		- - di granturco:	
		- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso:	
	ex 064	- - - - di un tenore in cellulosa calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1% in peso	5,123
	ex 064	- - - - altri	2.903
	065	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4% in peso	3,244
	066	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4% in peso	2,903
	ex 070	- - di miglio	2,340
	072	- - di sorgo o di durra	2,794
		- cereali mondati:	
	018	- - di orzo	2,399
		- - di avena:	
	ex 083	- - - avena spuntata	2,456
	077	- - - altri	2,456
	078	- - di granturco	2,903
	ex 080	- - di miglio	2,340
	082	- - di sorgo o di durra	2,794

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 (segue)		- cereali perlati:	
		- - di orzo:	
	ex 049	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, senza talco	5,174
	ex 049	- - - altri	3,763
	087	- - di avena	2,456
	088	- - di granturco	2,903
	ex 090	- - di miglio	2,340
	092	- - di sorgo o di durra	2,794
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:	
	051	- - di orzo	2,399
	ex 098	- - di avena	2,456
	099	- - di granturco	2,903
	ex 101	- - di miglio	2,340
	103	- - di sorgo o di durra	2,794
		- fiocchi:	
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:	
	110	- - - di granturco	2,903
	ex 112	- - - di miglio	2,340
	114	- - - di sorgo o di durra	2,794
		- - altri:	
	122	- - - di granturco	2,903
	ex 124	- - - di miglio	2,340
	126	- - - di sorgo o di durra	2,794
		B. germi di cereali, anche sfarinati:	
	ex 131 132	- di frumento	1,070
	ex 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	0,712
11.07		Malto, anche torrefatto:	
		- non torrefatto:	
		- - di frumento:	
	15	- - - presentato sotto forma di farina	7,620
	18	- - - altro	5,694
		- - di orzo:	
	21	- - - presentato sotto forma di farina	4,187
	24	- - - altro	3,128
		- - altro:	
	27	- - - presentato sotto forma di farina	4,187
	30	- - -non nominato	3,128
		- torrefatto:	
	09	- - di frumento	6,636
	10	- - di orzo	3,646
	13	- - altro	3,646
ex 11.08-A		Amidi e fecole:	
	01	I. amido di granturco	1,301

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.08-A (segue)		II. fecola di patate:	
	03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	0,818
	07	- altra	0,818
		IV. altri:	
		- di cereali:	
	09	- - di frumento	1,415
	12	- - altri	1,301
	16	- non nominati	1,301
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:	
	ex 02 ex 07	- di frumento tenero, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'88 % in peso	2,572
	ex 05 ex 10	- altri, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 68 % in peso	1,616
ex 17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:	
		II. altri:	
	23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,527
	24 27	- glucosio preesntato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	1,171
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:	
		ex A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:	
		I. di cereali:	
		- di granturco o di riso:	
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	0,790
		- - altri:	
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,790
	10 27 34	- - - non nominati	0,790
		- di altri cereali:	
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,790
	03 38	- - altri	0,790
		ex B. altri:	
		I. di cereali:	
	45	- di granturco o di riso	0,790
		- di altri cereali:	
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm. non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,790
	48	- - altri	0,790

(8761)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico), dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici e il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto l'art. 33 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, che stabilisce il nuovo organico della carriera del personale ispettivo della amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico), della amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla professione di perito industriale;

2) diploma di maturità classica e scientifica;

3) diploma di geometra;

4) diploma di istituto nautico.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico per il quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo-luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma - entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del Prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo

provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 (v. allegato *C*).

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato *A*):

Prove scritte:

a) nozioni di diritto pubblico: diritto costituzionale ed amministrativo;
b) matematica;
c) fisica;
d) chimica.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

da un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

da due professori di istituto d'istruzione secondaria di II grado;

da due impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle delle prove orali saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante);
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

I candidati potranno consultare esclusivamente le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica e fisica.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto ministeriale vice ispettori metrici in prova, ma la loro successiva nomina a vice ispettore metrico sarà subordinata all'esito favorevole di un corso di tirocinio teorico pratico presso l'ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma.

Ai suddetti competerà il rimborso delle sole spese personali di viaggio in prima classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, ed il trattamento economico iniziale della qualifica di vice ispettore (ex coeff. 202), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico in godimento.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari o per altro giustificato motivo non potessero frequentare il corso di tirocinio teorico-pratico presso l'ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentarne uno successivo.

Art. 19.

Durante il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non superiore ai sei mesi, di cui al precedente art. 18, sarà, ai sensi della legge 17 luglio 1954, n. 600, impartito l'insegnamento delle seguenti materie:

1) matematica e meccanica; 2) metrologia; 3) teoria degli strumenti per pesare; 4) parte tecnica del servizio metrico; 5) saggio dei metalli preziosi; 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico; 7) disegno.

Art. 20.

Alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico previsto dai precedenti articoli 18 e 19, i vice ispettori in prova che avranno riportato giudizio favorevole conseguiranno la nomina a vice ispettore metrico.

Per coloro che avranno riportato giudizio sfavorevole il tirocinio sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, non potranno ottenere l'ammissione in carriera e, pertanto, il rapporto d'impiego verrà risolto.

Art. 21.

I vice ispettori in prova e vice ispettori metrici che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1968
Registro n. 12, foglio n. 377

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il (1) . . e residente in . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso . . . . .
in prova nella carriera . . . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . . (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova . .,

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario, dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . presso . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) Nozioni di diritto pubblico: diritto costituzionale ed amministrativo.

1) Concetto di diritto e di norma giuridica;

2) Il diritto pubblico e le sue partizioni;

3) Lo Stato e le sue funzioni;

4) La personalità giuridica e le funzioni dello Stato: la divisione dei poteri;

5) Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di Governo;

6) L'ordinamento costituzionale italiano;

7) Gli organi dell'ordinamento costituzionale italiano: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale. La Corte costituzionale;

8) La funzione legislativa: leggi, regolamenti ed altri atti normativi;

9) La funzione giurisdizionale;

10) L'amministrazione pubblica e le sue funzioni;

11) L'organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta centrale e periferica. L'amministrazione autarchica: enti e loro classificazione;

12) Gli organi attivi, consultivi e di controllo della pubblica Amministrazione;

13) I fatti e gli atti giuridici. I rapporti giuridici. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi;

14) Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato;

15) La giustizia amministrativa; tutela dei diritti ed interessi dei singoli; ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

B) Matematica:

Misure complesse ed operazioni relative. Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche. Estrazione della radice quadrata. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistema di 1° grado di n equazioni ad n incognite. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni trinomi e riducibili al 2° grado. Semplici sistemi di grado superiore al 1°. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico. Equazioni esponenziali. Eguaglianza dei triangoli. Teorema di Talete. Similitudine dei triangoli. Teoremi relativi. Circonferenza e cerchio. Proprietà relative. Area delle figure piane. Rette e piani. Proprietà relative. Area delle figure piane. Rette e piani dello spazio. Angolo diedro. Sezione di un diedro. Angoloidi.

Solidi geometrici: Prisma. Piramide. Tronco di piramide. Cilindro. Cono. Tronco di cono. Sfera. Parti di superficie sferica. Parti di sfera.

Area della superficie e volume dei solidi predetti. Funzioni goniometriche di uno stesso arco. Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli archi. Formule per la trasformazione in prodotti di somme e differenze di funzioni goniometriche. Teorema di Neper. Formule di Brigge. Risoluzione dei triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli qualunque. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche. Problemi relativi. Funzioni e loro derivate. Massimi e minimi.

C) Fisica:

1) Proprietà generali della materia. Fenomeni fisici. Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica: cinematica, moto e quiete. Traiettorie. Moto uniforme e moto vario. Moto periodico (circolare oscillatorio). Composizione delle forze. Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di un forza rispetto ad un punto. Composizione delle forze parallele. Coppie. Composizione di più forze parallele. Centro di gravità. Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto. Varie specie di equilibrio. Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano. Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici; leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite. Bilancia: condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità. Stadera. Dinamica. Principio d'inerzia. Resistenze passive. Proporzionalità tra forza ed accelerazione. Massa. Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto, azione reazione. Forza centrifuga e centripeta. Principio della indipendenza delle azioni simultanee. Caduta dei gravi liberi. Moto dei gravi sul piano inclinato. Il pendolo e le sue leggi. Pendolo geodetico. Misura di g. Lavoro. Forza viva. Principio della conservazione dell'energia. Potenza. Unità di lavoro. Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi: Idrostatica. Concetto di pressione e principio di Pascal. La pressione dei liquidi pesanti. Unità di pressione. Principio di Archimede. Vasi comunicanti. Capillarità. Aerostatica. Principi generali dell'aerostatica.

Pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica. Barometri e manometri. La legge di Boyle. La legge di Dalton. Moto dei liquidi e dei gas. Movimento dei liquidi. Pompe. Resistenze dell'aria. Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore: Nozione di temperatura. Termometri e scale termometriche. Termometri a massimo e minimo. Quantità di calore e caloria. Calore specifico e capacità termica. Cenno sui calorimetri. Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convenzione, irraggiamento, vari di Dewar.

Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas. Equazione caratteristica dei gas. Variazione di temperatura a volume costante. Gas reali e gas perfetti. Termometri a gas. Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazione in seno all'aria, ebollizione calore di vaporizzazione, umidità atmosferica. Igrometri, vapori soprassaturi. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Cenno sulla liquefazione dei gas. Soluzione: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di essi.

5) Ottica: Generalità della luce. Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri. Leggi della riflessione della luce. Specchi piani. Specchi sferici. Specchi concavi. Immagini prodotte dagli specchi concavi. .

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine. Costruzione delle immagini. Specchi convessi (cenno). Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessioni totali. Il prisma e i colori. Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte. Lenti acromatiche. Lenti divergenti. Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce. Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica. Corrente elettrica: costante nei condensatori di prima specie. L'elettrolisi. leggi ed applicazioni dell'elettrolisi. Accumulatori elettrici. Pile termoelettriche.

Magnetismo. Magneti naturali e artificiali. La legge di Coulomb per il magnete. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Elettromagnetismo. Campo magnetico prodotto da una corrente. Legge di Biot e Sawart. Unità di misure elettromagnetiche. Sistema pratico di unità e di misure elettriche. Solenoidi. Elettrocalamita. Sonerie elettriche. Telegrafo. Galvanometri. Amperometri. Legge di Ohm. Conduttori di serie e parallelo. Reostati. Legge di Joule. Applicazione degli effetti termini della corrente. Energia elettrica. Induzione elettromagnetica e relativa legge. Estracorrenti. Rocchetto di Ruhmkorff. Telefono. Anello di Pacinotti. Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante. Trasporto della energia. Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) Chimica:

1) Materia, sostanze, elementi, composti e miscugli; materia. Sostanze e corpi. Sostanze omogenee ed eterogenee. Elementi. Composti e miscugli. Sostanze inorganiche ed organiche.

2) Fenomeni fisici e stati fisici delle sostanze: fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Stati fisici delle sostanze. Passaggi di stato. Soluzioni.

3) Struttura della materia: teoria atomica e molecolare. Teoria elettronica.

4) Pesi atomici e molecolari e cenni sulla loro determinazione: Peso atomico. Grammo atomo. Peso molecolare. Grammamolecola o mole. Volume molecolare. Determinazione del peso molecolare. Determinazione del peso atomico.

5) Leggi della chimica: legge di Lavoisier o della conservazione dei pesi o della massa. Legge di Proust o delle proporzioni definite.

6) Simboli, formule e valenze: elementi chimici, loro numeri atomici e pesi atomici. Tabella delle valenze degli elementi di uso più corrente. Formule greggie e formule di struttura. Determinazione pratica delle formule. Isomeria. Allotropia. Polimetria. La valenza e l'affinità chimica spiegata con la teoria elettrica.

7) Nomenclatura chimica: sostanze semplici o elementi: metalli. Metalloidi. Sostanze composte. Ossidi. Idrati o idrassidi. Anidridi. Acidi. Sali. Idruri. L'acqua nelle sostanze.

8) Reazioni chimiche ed equazioni chimiche. Cenni di stechiometria.

9) Teoria della dissociazione elettrolitica. Concetto di acidi basi e sali. Spiegazione delle reazioni chimiche. Elettrolisi: dissociazione elettrolitica. Quali sostanze si dissociano. Carattere degli ioni. Grado di dissociazione. Spiegazioni dell'intimo meccanico dei sali. Conduttibilità elettrica delle soluzioni. Elettrolisi.

10) Metalloidi, loro composti e minerali.

11) Idrogeno e gruppo dell'ossigeno: idrogeno. Ossigeno. Ozzono. L'acqua. Didrolo. Tridolo. Acqua pesante. Perossido, dell'idrogeno, acqua ossigenata. Solfo. Composti del solfo, acido solfidrico, anidride solforosa, acido solforoso, anidride solforosa, acido solforico.

12) Gruppo degli alogeni: fluoro. Acido fluoridico. Cloro acido cloridrico. Composi ossigenati del cloro. Bromo. Iodio.

13) Gruppo dell'azoto, aria, gas mobili: azoto. Composti dell'azoto: ammoniaca. Composti ossigenati dell'azoto: acido nitrico, acqua ragia, ossido nitroso, ossido nitrico, anidride nitrosa, acidi nitroso, anidride nitrica, ipoazotide, aria atmosferica. Gas mobili dell'aria: elio, neo, cripto, xeno, argo. Fosforo. Composti del fosforo: idrogeno fosforato, anidridi ed acidi del fosforo, fosfati, fosforite, concimi fosfatici. Superfosfati: arsenico, antimonio.

14) Gruppo del carbonio: carbonio. Diamante. Grafite. Carboni naturali o carboni fossili: antracite, litantrace, lignite, torba. Carboni artificiali: carbone di legna, coke, carbone di storta, nero fumo, carbone animale. Anidride carbonica, acido carbonico, ossido di carbonio, silicio. Minerali del silicio. Biossido di silicio: quarzo, opale. Silicati: ortoclasio od ortose, leucite, granati, olivina e peridotto, calamina, topaziontormalina, miche, sepertino, talco, caolino, argilla.

15) Gruppo del boro: boro. Acido borico. Borace.

16) Metalli, loro composti e minerali: sodio. Minerali del sodio: salgemma, nitro del Cile. Composti artificiali del sodio: soda, soda caustica, bicarbonato di sodio, perossido di sodio, bromuro di sodio, ioduro di sodio.

Potassio. Minerali del potassio; clorato potassico, potassa, potassa caustica, ioduro potassico e bromuro potassico. Salnitro. Sali d'ammonio: cloruro d'ammonio. Solfato d'ammonio, carbonato d'ammonio, nitrato d'ammonio.

Rame. Minerali di rame; calcopirite, malachite, azzurrite, calcosina, cuprite. Composti artificiali del rame: vetriolo azzurro. Oro argento. Berillio. Calcio. Minerali del calcio: calcite, aragonite, gesso, anidride fluorite, apatite. Composti artificiali del calcio, calce viva, calce spenta, malte e cementi. Magnesio. Minerali del magnesio: magnesite, dolomite, serpentino e talco, carnallite. Composti artificiali del magnesio: ossido di magnesio, solfato di magnesio, cloruro di magnesio. Bario: baratina. Stronzio: celestina.

Zinco. Minerali dello zinco: blenda, calamina. Composti artificiali dello zinco: ossido di zinco, solfato di zinco, cloruro di zinco.

Mercurio. Minerali del mercurio; cinabro. Composti artificiali del mercurio: cloruro mercurioso, cloruro mercurico. Radio uranite. Carnotite, autunite.

Alluminio. Minerali dell'alluminio: criolite, bauxite, corindone: topazio, tormalina, leucite, ortoclasia, mica e caolino. Composti artificiali dell'alluminio: allume.

Stagno. Minerali dello stagno: cassiterite. Piombo, Minerali del piombo: galena, cerussite, anglesite. Composti artificiali del piombo: carbonato di piombo, tetrossido di piombo, ossido di piombo, biossido di piombo, cromato di piombo, acetato di piombo.

Cromo. Cromite, Tungsteno e wolframio.

Manganese. Pirolusite.

Ferro. Minerali di ferro: ferro nativo, ematite, magnesite, limonite, siderite, pirite. Prodotti siderurgici: ghisa, ferro dolce, acciaio.

Nichelio. Cobalto. Leghe: definizione e proprietà. Leghe di alluminio, argentoferro, nichelio, oro, rame e zinco.

17) Generalità sui composti organici. Formule greggie e formule di struttura. Isometria. Polimetria.

18) Gruppo degli idrocarburi. Generalità:

I) Idrocarburi aciclici: 1° saturi; 2° non saturi.

II) Idrocarburi ciclici. Principali idrocarburi: metano, etano, benzina sintetica, petrolio, gas illuminante, carburanti liquidi; serie delle paraffine. Distillazione frazionata.

ALLEGATO *C*

Norme per il rilascio da parte degli organi sanitari del certificato medico di cui all'art. 8 del decreto

Si tenga presente che il servizio metrico, per la sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, eccedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto

La stessa natura delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengono come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per occhio e V. 1/2 per l'altro o di B. 2/3 per entrambi gli occhi anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con l'atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2);

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

(904)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale, o in ingegneria chimica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente articolo 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio *nelle formazioni armate* tedesche o nelle formazioni armate da

esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale AA. GG. - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza;

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rislasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità, i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso costituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo ad avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che ancora non abbiano prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esami, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una a carattere pratico ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) caratteristiche degli olii lubrificanti e degli olii vegetali;

2) metodi fondamentali nell'analisi degli olii lubrificanti e degli olii vegetali.

Prova pratica:

3) analisi completa di un olio o di un suo sottoprodotto.

Prova orale:

1) discussione sulle prove scritte e pratiche e sulle pubblicazioni presentate;

2) interrogazione su problemi tecnologici ed analitici nel settore degli olii lubrificanti, olii vegetali, detersivi;

3) interrogazione sulla legislazione delle stazioni sperimentali;

4) traduzione riassuntiva dall'inglese ed altra dal francese o dal tedesco (a scelta del candidato) da un testo tecnico su argomento relativo agli olii lubrificanti, o vegetali, o ai detersivi.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Milano.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratica, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè dagli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in prova del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su conforme parere del consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni presso la Stazione sperimentale per l'industria degli olii o dei grassi, in Milano, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1969
Registro n. 1, *foglio n.* 146.

ALLEGATO A.

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) - Via Molise, 2 — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il (1) . . e residente in chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . . in data . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . .);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . (5);

h) di voler sostenere la prova orale oltre che nella lingua francese (obbligatoria) anche in quella . . (6);

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione di Milano.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono prodotti.

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'articolo 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . rilasciato il . ., sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare inglese o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(824)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 3, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Accertate le vacanze di posti nell'organico della qualifica di vice coadiutore del ruolo tecnico della carriera di concetto dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei servizi antincendi di cui alla tabella *B* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o di perito tecnico industriale con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, agli anni 30 salvo l'elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito all'elevazione del limite di età si precisa quanto segue:

I) Il limite massimo degli anni 30 è elevato ad anni 35: per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose.

II) Ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di trenta anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) Il limite massimo di anni 30 è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

IV) Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla direzione generale anzidetta la domanda, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conferimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno il documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5), annotato delle benemerenze.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera.

I mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, numero 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre, dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazioni del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di geometra o perito tecnico industriale in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici e degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e precisamente:

a) di due prove scritte, comuni a tutti i candidati su argomenti di cui ai numeri 1, lettere *a*) e *b*) e 3 dell'allegato *A;*

b) di una prova scritta, a scelta del candidato su argomenti di cui al n. 5, lettere *a*), *b*) e *c*);

c) di una prova orale su tutto il programma di cui all'allegato *A*.

Le prove scritte e la prova orale avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di 10 punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice coadiutori in prova e, dopo aver frequentato presso le scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso. Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di vice coadiutore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente la 1ª sezione (Ufficiali) della divisione personale della Direzione generale dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1968

p. *Il Ministro*
Il Direttore generale: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti il 23 *dicembre* 1968
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 118

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAMI

1) *a*) Nozioni di storia letteraria italiana;
b) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.

2) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

3) Matematica e fisica.

(Algebra equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - Logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche.

Trigonometria piana.

Geometria piana e dello spazio.

Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.

Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo.

4) Chimica.

(Chimica generale, inorganica ed organica - Elementi di chimica applicata).

5) *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni (Stato di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c. a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni.

Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali.

Idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno (elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori).

Emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazioni - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori.

Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine.

Resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine.

Combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione ed allo scarico - macchine idrauliche - motori a combustione interna - ventilatori e compressori.

Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

(1008)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Si comunica che con decreto in data 31 gennaio 1969, è stato fissato per i giorni 14, 15 e 16 aprile 1969, con inizio alle ore 8,00, il diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità del Ministero della sanità, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria EUR (piano terra, stanza n. 34), Roma.

(1170)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6379 del 12 ottobre 1968, con cui veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6380 del 12 ottobre 1968, con cui venivano dichiarati i vincitori di ciascuna delle due sedi messe a concorso;

Vista la dichiarazione in data 16 dicembre 1968, con cui il *dott. Giuseppe Petraglia* rinuncia alla nomina a veterinario consorziale di Sapri e uniti;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Tenute presenti le preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso e la dichiarazione di accettazione fatta pervenire dal candidato dott. Vito Santarsiero, che segue in graduatoria il dott. Giuseppe Petraglia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei *comuni* e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6380 del 12 ottobre 1968, il *dott. Vito Santarsiero*, nato ad Avigliano il 28 marzo 1918, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Sapri - Tortorella - Torraca - Vibonati - Ispani - S. Marina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 10 febbraio 1969

(1468) *Il veterinario provinciale*: FERRARO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3851 del 20 giugno 1967, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Cava dei Tirreni - Nocera Superiore, vacante nella provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 3264 dell'8 maggio 1968, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con la documentazione prescritta dall'avviso di concorso;

Visto il proprio decreto n. 1499 del 20 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i propri decreti n. 7566 e n. 201, rispettivamente in data 4 dicembre 1968 e 8 gennaio 1969, con cui è stato provveduto alla sostituzione di due componenti della predetta commissione giudicatrice;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice come sopra costituita;

Accertata la regolarità della procedura seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Cava dei Tirreni - Nocera Superiore, vacante al 30 novembre 1966:

1. Realfonso Ettore	punti	80,886	su 120
2. Iovieno Alfonso	»	79,680	»
3. Trotta Salvatore	»	79,342	»
4. Colesanti Aldo	»	78,888	»
5. Petti Luigi	»	70.921	»
6. Melone Fernando	»	70,599	»
7. De Pascale Carlo	»	70,492	»
8. Strianese Vincenzo	»	70,430	»
9. Santarsiero Vito	»	68,135	»
10. Bischetti Daniele	»	67,880	»
11. D'Antonio Virgilio	»	66,777	»
12. Petraglia Giuseppe	»	66,579	»
13. Fedele Gaetano	»	65,654	»
14. Sgrillo Emilio	»	64,368	»
15. Vecchione Fernando	»	64,091	»
16. Roco Mario	»	63,375	»
17. Lamberti Giuseppe	»	63,371	»
18. Poeta Mario	punti	62,918	su 120
19. De Crinito Antonio	»	61,835	»
20. Pesce Giovambattista	»	59,135	»
21. Meriano Aldo	»	58,214	»
22. Santoriello Silvio	»	57,938	»
23. Annarumma Giuseppe	»	47,207	»
24. Sabato Pasqualino	»	47,050	»
25. Peretti Prospero	»	46,000	»
26. Granata Crescenzo	»	44,652	»
27. Alcaro Corrado	»	42,650	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 3 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3851 del 20 giugno 1967, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Cava dei Tirreni - Nocera Superiore, vacante nella provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 1076 del 3 febbraio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ettore Realfonso, nato a Montella il 5 marzo 1913, primo classificato nella graduatoria di merito di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Cava dei Tirreni - Nocera Superiore.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 3 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: FERRARO

(1471)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.